

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, ZARRO, BAMBI, BOSCO BRUNO, CAFARELLI, MENSORIO, RUSSO GIUSEPPE, SORICE, ZURLO, MEMMI, MELELEO, VERNOLA, QUARTA, RICCIUTI, PISICCHIO, DE GENNARO, VISCARDI, SODDU**

*Presentata il 28 gennaio 1987*

**Modifica dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n.64, concernente la riduzione decennale dei contributi agricoli unificati per le imprese agricole del Mezzogiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sequela biblica di avversità che si è abbattuta sull'agricoltura italiana e su quella meridionale in particolare esige che alle misure di piano predisposte dal Governo con i recenti provvedimenti approvati dal Parlamento nazionale si affianchino iniziative di fiscalizzazione che consentano alle imprese agricole il respiro sufficiente per combinare un migliore equilibrio con una più accentuata attitudine agli investimenti.

Se si tiene conto del terremoto che sconvolse nel 1980 tre regioni meridionali

e, secondo tragiche successioni, della siccità, delle alluvioni, delle gelate e dell'effetto Chernobyl, lo scenario delle incalzanti difficoltà si para in tutta evidenza.

Il Mezzogiorno, tradizionale produttore di primizie di frutta e verdura, già duramente impegnate nella competizione con i Paesi mediterranei, non potrebbe alla lunga resistere in una situazione di precarietà che già registra il crollo di produzioni significative falciate dagli accidenti che abbiamo lamentato.

Di qui l'urgenza di un provvedimento che affronti il tema degli oneri contribu-

tivi superando la logica degli aggiustamenti e dei rinvii, pur importanti e necessari, attraverso una revisione della disciplina introdotta dalla nuova legislazione per il Mezzogiorno e il suo miglioramento sostanziale. Sarebbe un grave errore non provvedere per tempo quel che avverrà quando, e sta già avvenendo, le partite contributive giunte a maturazione, ulteriormente gravate dagli oneri di mora e

dagli interessi, dovranno essere pagate da operatori agricoli così provati.

È quindi importante e urgente, un vero e proprio dovere di solidarietà, intervenire prima che sia troppo tardi adeguando all'emergenza che si è prodotta nell'agricoltura meridionale, le vigenti norme della legislazione meridionalistica.

Al che si propone di provvedere con il seguente articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti ».